



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

*Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile*

COMMISSARIO DELEGATO ex OPCM N. 3933/2011  
PER L'EMERGENZA IMMIGRAZIONE DAL NORD AFRICA

*Prot. N.º* .....

*Risposta al Foglio del* .....

*N.º* .....

*Presidenza del Consiglio dei Ministri  
MIGR*

Prot n° **DIP/0001100**

del **18/05/2011**

----- **USCITA** -----

Mod. 9

*Roma,* ..... 21 .....

Ai Soggetti attuatori  
(elenco in allegato)

Al Ministero dell'Interno

- Gabinetto del Ministro

- Dipartimento della Pubblica Sicurezza

- Dipartimento per le libertà civili e  
l'immigrazione

Al Comitato per i minori stranieri

c/o Ministero del Lavoro e delle politiche  
Sociali

Al Vice Presidente della Regione

Friuli Venezia Giulia

All'ANCI

All'UPI

p.c. Al Ministero del Lavoro e delle politiche  
Sociali

- Gabinetto del Ministro

Alle Regioni e Province Autonome

Loro Sedi

Oggetto: Emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.  
Trasmissione procedura per il collocamento dei minori stranieri non accompagnati.

Si trasmette la procedura indicata in oggetto, approvata dal Comitato di cui all'art.1, comma 2 dell'O.P.C.M. n.3933/2011 in data 17 maggio 2011, con preghiera di attenersi scrupolosamente, per quanto di rispettiva competenza, alle direttive in essa contenute e di darne massima diffusione alle strutture periferiche.

Franco Gabrielli

## **PROCEDURA PER IL COLLOCAMENTO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

Tra gli stranieri affluiti in Italia a seguito dell'emergenza Nord Africa si è registrata la presenza anche di numerosi minori non accompagnati. Al fine di predisporre le più idonee misure di accoglienza per tale categoria di migranti particolarmente vulnerabili, è stato concordato con le Amministrazioni che nell'ordinario hanno competenza nella specifica materia, di adottare una apposita procedura operativa di seguito riportata.

In premessa si rammenta che i minori stranieri non accompagnati - minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza - anche se entrati clandestinamente in Italia, sono inespellibili e sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il "*superiore interesse del minore*".

Il Commissario delegato, con decreto del 18 maggio 2011 rep. n. 2436, ha indicato nel dott. Natale Forlani, Direttore generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Soggetto attuatore, relativamente all'emergenza umanitaria nord Africa di cui all'OPCM 3933 del 13 aprile 2011, per l'assistenza ai minori stranieri non accompagnati.

### **PROCEDURA OPERATIVA**

1. Il minore straniero non accompagnato che arriva sul territorio dello Stato Italiano a seguito di uno sbarco connesso con l'emergenza umanitaria del nord Africa, deve essere preliminarmente identificato dalle Autorità di pubblica sicurezza. Le Autorità di pubblica sicurezza assicurano un primo accertamento dell'età e procedono a segnalarne la presenza al Soggetto attuatore, al Comitato per i minori stranieri, (operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Giudice Tutelare. Le Autorità di pubblica sicurezza verificano la disponibilità di strutture nell'ambito del distretto di appartenenza e nel caso che non vi sia tale disponibilità, dandone tempestiva comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, richiedono al Comitato per i minori stranieri, per il tramite del Soggetto attuatore, di indicare le strutture alle quali possono rivolgersi per una prima accoglienza. Tali strutture, definite "strutture ponte", saranno state preventivamente censite su tutto il territorio nazionale dal Soggetto attuatore, in accordo con l'ANCI. Si tratta di strutture idonee a norma di legge, dislocate su tutto il territorio nazionale, che si faranno carico solo della prima fase dell'accoglienza, in attesa del trasferimento dei minori nelle strutture che li ospiteranno fino alla maggiore età. Le "strutture ponte" consentono di collocare immediatamente in luogo sicuro i minori e al tempo stesso di effettuare gli

approfondimenti necessari a definire, *nel superiore interesse del minore*, il successivo percorso di integrazione.

2. Le Autorità di pubblica sicurezza, avuta l'indicazione da parte del Soggetto attuatore della "struttura ponte" da utilizzare, provvedono al trasferimento dei minori segnalandone i nominativi ai Servizi sociali territoriali del Comune dove insiste la struttura nonché alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare.
3. Presso la "struttura ponte", quanto prima, il Sindaco o un suo delegato, procede alle seguenti azioni:
  - richiede il perfezionamento dell'identificazione della persona e l'accertamento della minore età alle Autorità di pubblica sicurezza che sono responsabili di tale procedimento;
  - verifica l'effettivo *status* di non accompagnato;
  - acquisisce informazioni relativamente ad eventuali parenti presenti in Italia;
  - informa il minore sull'opportunità di chiedere protezione internazionale;
  - assicura, anche attraverso le strutture sanitarie locali, uno screening sanitario a tutela del soggetto e della comunità.
4. Una volta ultimate le procedure di cui sopra, il Sindaco o un suo delegato segnala i minori, per il tramite del Soggetto attuatore, al Comitato per i minori stranieri. Il Comitato provvede, attraverso la segreteria tecnica del Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, ad indicare i Comuni presso i quali sono ubicate le comunità di accoglienza che hanno disponibilità di posti e che rispondono meglio alla esigenza di tutela e protezione del minore che deve essere trasferito. Il trasferimento è assicurato dalla "struttura ponte" nei tempi e nei modi concordati con i Comuni di destinazione.
5. Appena giunto sul territorio del Comune di destinazione il minore viene preso in carico dai servizi sociali che provvedono ad avviare tutte le procedure previste dalla legge (richiesta al Giudice tutelare di apertura della tutela, permesso di soggiorno, ecc.), ad aggiornare il Comitato per i minori stranieri, il Soggetto attuatore, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e il Giudice Tutelare territorialmente competenti.
6. I costi dell'accoglienza, comprensivi di quelli di trasferimento di cui al punto 2 e al punto 4, sia nelle "strutture ponte" sia nei collocamenti successivi sul territorio, rendicontati dal Soggetto attuatore al Commissario delegato, sono assicurati dalle risorse stanziare ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza n.3933 del 13/04/2011.

#### COMPITI DEL COMITATO PER I MINORI STRANIERI

- Individuazione, per il tramite del Soggetto attuatore, in accordo con l'ANCI, delle "strutture ponte" disponibili e delle comunità di accoglienza che ospiteranno il minore fino alla maggiore età;

- Censimento dei minori non accompagnati giunti sul territorio nazionale a seguito dell'emergenza e loro localizzazione;
- Gestione dei flussi dei minori stranieri non accompagnati dalle "strutture ponte" verso le comunità di accoglienza, per il tramite del Soggetto attuatore.

#### COMPITI DEL SOGGETTO ATTUATORE

- Definizione delle linee guida per il rimborso delle spese sostenute dai Comuni per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di concerto con l'ANCI;
- Verifica ammissibilità delle voci di spesa presentate dai Comuni;
- Erogazione dei contributi ai Comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati;
- Rendiconto mensile al Commissario delegato dei costi complessivi sostenuti per l'accoglienza ai fini del relativo rimborso a valere sulle risorse stanziato dall'art. 5 dell'OPCM n. 3933/2011;
- Invio alla Ragioneria territorialmente competente della rendicontazione di cui all'art.5, comma 5 bis, della L. 24 febbraio 1992, n.225 .
- Invio al Commissario delegato di report periodici sull'attività svolta.

Il Soggetto attuatore avrà cura di comunicare al Commissario delegato e al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere - le modalità operative con le quali trasmetterà e riceverà le comunicazioni ufficiali afferenti alla presente procedura.

A: Maria Raffaella Laraia REGIONE BASILICATA	FAX: 0971-419315
Pietro Quinto REGIONE BASILICATA	FAX: 0971-668900
Salvatore Mazzeo REGIONE CALABRIA	FAX: 0961-858288
Edoardo Cosenza REGIONE CAMPANIA	FAX: 081-7963123
Demetrio Egidi REGIONE EMILIA ROMAGNA	FAX: 051-5274418
Giacchetti Alessandro REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	FAX: 040-3731637
Luca Ciriani REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	FAX: 040-3774610
Giovanni Ferrara Mirenzi REGIONE LAZIO	FAX: 06-51683645 FAX: 06-51683596
Maria Luisa Gallinotti REGIONE LIGURIA	FAX: 010-5485709
Francesco Russo REGIONE LOMBARDIA	FAX: 02-77584117
Giovanni Rossini REGIONE MARCHE	FAX: 071-8064041
Giarrusso Giuseppe Antonio REGIONE MOLISE	FAX: 0874-424407
Raffaele Ruberto REGIONE PIEMONTE	FAX: 011-5589904
Vincenzo Cocco REGIONE PIEMONTE	FAX: 011-4325785
Giuseppe Tedeschi REGIONE PUGLIA	FAX: 080-5802275
Giorgio Onorato Cicalò REGIONE SARDEGNA	FAX: 070-6066678 070-6664865

Pietro Lo Monaco REGIONE SICILIA	FAX: 091-7071901
Maria Sargentini REGIONE TOSCANA	FAX: 055-4384122
Salvatore Malfi REGIONE TOSCANA	FAX: 055-2783560
Luciano Tortoioli REGIONE UMBRIA	FAX: 075-5042644
Porretta Pio REGIONE VALLE D'AOSTA	FAX: 0165-31626
Tonellato Roberto REGIONE VENETO	FAX: 041-2794712
Karl Tragust PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	FAX: 0471-418219
Raffaele De Col PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	FAX: 0461-492305 FAX: 0461-497470
Roberto Giarola Sooggetto Incaricato dal Commissario Delegato OPCM 3933/2011 Decreto 2281 del 10/05/2011	FAX: 02-69901091